

Riassunto

L'autore utilizza la teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann per analizzare gli effetti che la pandemia ha avuto nel creare e nel legittimare gerarchie tra i diritti fondamentali. La capacità di adeguamento del diritto all'emergenza presenta il rischio di una profonda crisi di legittimità delle decisioni e un eccesso di autoritarismo.

Parole chiave: teoria dei sistemi sociali; pandemia; diritti fondamentali; rischio.

Abstract

The author uses Niklas Luhmann's theory of social systems to carry out an analysis of the pandemic's impact on the creation and legitimation of hierarchies in the field of fundamental rights. Law can try to adapt to emergencies, but at the cost of a deep legitimacy crisis and an excess presents even more the risk of authoritarianism.

Keywords: theory of social systems; pandemic; fundamental rights; risk.

1. La positivizzazione del diritto e i suoi rischi

A cavallo tra il XVIII e il XIX secolo la teoria giuridica venne elaborando un radicale mutamento di paradigma. Sino a quel momento un unico concetto di diritto aveva ricompreso tanto il diritto naturale quanto il diritto positivo; invece, a partire dall'inizio dell'Ottocento nel termine "diritto positivo" si può riconoscere una presa di posizione polemica nei confronti del "diritto naturale".

Questo mutamento è una conseguenza della differenziazione dei diversi sistemi dell'agire che si realizza nella società moderna, provocando un processo di disgregazione e una crescita della complessità del sistema sociale: se viene meno l'unità dell'agire, non è più concepibile una ragione universale e ogni sistema di azione, differenziandosi, instaura una propria razionalità interna (LUHMANN, 1985; LUHMANN, 2009).

Con il diffondersi delle codificazioni ottocentesche, il *positum* diventa la caratteristica essenziale di tutto il diritto. L'ordinamento giuridico e le sue norme assumono la caratteristica della positività come elemento essenziale di differenza da ogni altro ordinamento e da ogni altra norma. Il positivismo giuridico fa discendere la validità delle norme giuridiche esclusivamente da una giustificazione *contrattualistica* (prima utilitaristica e poi procedurale), così che la validità di una norma giuridica discende ormai esclusivamente dal fatto di essere posta da organi competenti secondo le norme di organizzazione dell'ordinamento giuridico. Il contenuto della norma diviene irrilevante per distinguere il diritto dal non-diritto, l'indagine si arresta al rispetto delle regole procedurali che stabiliscono come nasce il diritto (BOBBIO; FERRAJOLI, 2014).

Per il sistema giuridico, la differenziazione e l'autonomizzazione del diritto positivo da ogni altra forma di valutazione della condotta umana si realizzano attraverso l'affermazione dello *stato di diritto*. Nella tradizione liberale lo stato di diritto è la formula attraverso la quale il sistema giuridico osserva il sistema politico e filtra le azioni precarie (relative agli interessi) della politica attraverso le sue regole. Il suo carattere distintivo consisterebbe proprio nella sua positività.

Ma il punto di vista giuridico non è l'unico dal quale si può osservare il processo di positivizzazione del diritto. Dal punto di vista della politica, la giuridificazione costituisce allo stesso tempo un potenziamento e una restrizione

* Università degli studi di Bari "A. Moro"

¹ Questo saggio rientra nell'ambito del progetto PRIN 2017 "The Dark Side of Law. When discrimination, exclusion and oppression are by law".

delle decisioni politiche: il diritto può essere strumentalizzato dalla politica, ma restringe le possibilità e gli strumenti da essa utilizzabili per il raggiungimento dei propri scopi. Inoltre, vi è sempre il rischio che la politica scelga strumenti giuridici inadeguati al raggiungimento dei propri scopi (MAIYNTZ, 1983).

Per l'etica, invece, il positivismo giuridico si presenta come una teoria dei valori che assume l'indeducibilità del dover essere dall'essere e l'indimostrabilità dei giudizi di valore, in particolare di quelli che hanno per oggetto il *ius condendum*. Tale teoria non implica, tuttavia, di per sé l'inevitabilità della riduzione del criterio di giustizia a quello di validità, come si è voluto sostenere da parte di chi, assumendo la prospettiva dell'etica, ha pensato di sollevare la critica forse più definitiva nei confronti del positivismo giuridico. Probabilmente solo Hobbes aveva affermato una tesi così radicale. Anche Kelsen, infatti, pur sostenendo che ciò che costituisce il diritto come tale è la validità, non vuole sicuramente affermare che il diritto valido sia anche giusto, ma soltanto che vi è una differenza fra concetto giuridico e concetto sociologico di diritto e di stato. Il fatto che egli sostenga l'irrazionalità e la soggettività degli ideali di giustizia non lo porta a negare l'esistenza del problema della giustizia come problema etico; solo che esso va tenuto distinto dal problema giuridico della validità. La scelta di obbedire alla legge non riguarda il diritto, ma la coscienza morale del destinatario delle regole giuridiche e, per altri versi, il potere politico.

Nella concezione giusnaturalistica risultava autoevidente sostenere l'universalismo delle regole e delle conseguenti decisioni, invocando la loro derivazione dalla natura, da dio, oppure dalla ragione, cioè da entità esterne e comunque sovraordinate rispetto al sistema delle norme positive individuato. Il diritto positivo deve anch'esso affrontare il problema della propria non arbitrarietà, solo che tale problema deve essere risolto su basi diverse e necessariamente più complesse di quelle adottate dalla dottrina giusnaturalistica (LUHMANN, 1993, pp. 11-64).

Kelsen rappresenta il punto più alto della teoria giuridica positivista, in cui il principio della positività del diritto consente di rivendicarne l'autonomia e di definirlo come contingenza normativa continuamente riproducibile. Il diritto costituisce un sistema in cui la normativizzazione di un determinato comportamento (e delle aspettative ad esso connesse) dipende soltanto dalle condizioni formali di validità e di produzione normativa. Per il sistema giuridico la norma fondamentale costituisce soltanto il presupposto della validità degli atti decisionali. Scardinato il principio di valore e, con esso, il riferimento al contenuto degli atti di produzione del diritto, la norma fondamentale si esaurisce nel postulato trascendentale, che fornisce le condizioni di pensabilità e, quindi, anche di possibilità dell'unità dell'ordinamento giuridico.

Il normativismo kelseniano costruisce la norma su un nesso d'imputazione regolato da una scelta arbitraria di valori, che spinge il diritto a disinteressarsi dei giudizi e delle considerazioni che gli altri sistemi svolgono sui suoi contenuti. L'autonomia è un carattere essenziale della positività, in quanto implica che il diritto contenga al suo interno le forme della sua produzione e riproduzione, le quali si fondano, a loro volta, su norme giuridiche positive. Si comprende, allora, perché il sospetto dell'arbitrarietà del diritto ormai non può più essere confutato rivolgendosi alla politica, oppure all'etica o alla religione, ma solo osservando il diritto vigente.

Si presenta in altre sembianze l'esigenza di un'istanza superregolativa, nonostante che il meccanismo della produzione di norme a mezzo di norme avesse proprio il senso e il compito di rendere superflua e di eliminare tanto la legittimità (del monarca come anche della plebiscitaria volontà popolare), quanto ogni autorità fondata su se stessa e su un'autorità superiore: la novità consiste nel fatto che ogni affermazione di inviolabilità, immutabilità, superiorità deve ormai essere costruita all'interno del sistema giuridico.

Insomma, come afferma Raffaele De Giorgi, le teorie giuspositivistiche devono sforzarsi di correlare contingenza e autonomia,

[...] di pensare la forma giuridica come forma *originariamente* separata e, quindi, di eliminare alla radice il peso dell'istanza materiale, di pensare, cioè, la forma giuridica non come qualcosa fuori di sé, quasi fosse una forma che esprime un contenuto, ma come esistenza oggettiva, come ambito di significati la cui soggettività deriva da un particolare processo di produzione dei significati e non da un esterno riferimento (DE GIORGI, 1997, p. 74).

È per questo che Luhmann ci avverte che i rischi che una società accetta con la positivizzazione del suo diritto sono grandi: la positivizzazione, infatti, implica, *l'istituzionalizzazione della piena discrezionalità delle trasformazioni del diritto* (LUHMANN, 1999, pp. 113-153).

La teoria generale del diritto ha sempre dimostrato più di qualche imbarazzo di fronte a questa situazione e ha cercato, per quanto possibile, di porvi rimedio attraverso l'invenzione di un diritto costituzionale di rango superiore, il quale rivendichi per sé una sorta d'immutabilità o quantomeno la possibilità di essere mutato con maggiore difficoltà attraverso il ricorso a procedure specifiche e più complesse rispetto a quelle adoperate per modificare le altre norme giuridiche.

La costituzione diviene così la forma più diffusa e abituale di reazione del sistema giuridico alla propria autonomia, attraverso la quale si cercano di rimpiazzare quei sostegni esterni che erano stati postulati dal giusnaturalismo. La costituzione è in grado di stabilire una gerarchia delle norme giuridiche, di sancire le condizioni della sua mutabilità e persino della sua immutabilità, ma soprattutto consente un'applicazione riflessiva del codice *diritto-non diritto* al diritto stesso, perché anche le norme giuridiche possono essere (costituzionalmente) legittime o illegittime.

Attraverso la costruzione dell'asimmetria tra legge costituzionale e legge ordinaria è possibile interrompere la *regressio ad infinitum* per la ricerca di un fondamento esterno, il diritto può fondarsi su se stesso e trovare una giustificazione plausibile al fatto che il diritto non può violare i diritti. Tuttavia, tale asimmetria può reggersi a condizione che ne venga occultato il carattere autologico: "il codice diritto-non diritto genera la costituzione, perché la costituzione generi il codice diritto-non diritto" (LUHMANN 1995, pp. 474 ss.). La soluzione del problema ha un carattere meramente operativo e le sue giustificazioni teoriche non possono che costituire il vano tentativo di descrivere come necessario (o naturale), ciò che è contingente (o artificiale).

2 Conflitti e gerarchie dei diritti

Alla differenza tra norme costituzionali e norme ordinarie ne seguono molte altre, tanto che è ormai quanto mai difficile persino individuare quale sia l'ordine gerarchico fra le varie fonti del diritto e spesso accade che giurisdizioni diverse (nazionali, sovranazionali, internazionali) ricostruiscano in modo contrastante un tale ordine, creando non pochi problemi al coordinamento tra le soluzioni interne e quelle della giurisprudenza sovranazionale o internazionale.

Sfugge alle competenze del sociologo del diritto cercare di fare ordine in questa pluralità di fonti (LIPARI, 2008); ai più limitati fini di questo lavoro ci basti osservare che anche nel periodo della pandemia l'ordine gerarchico tra le varie fonti normative è stato spesso stravolto, tanto che hanno assunto un ruolo preponderante fonti fino ad allora quasi sconosciute anche ai giuristi più avveduti. In Italia, per esempio, lo strumento normativo largamente più utilizzato è divenuto un tipo di decreto fino ad allora quasi mai utilizzato, il c.d. DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), una fonte normativa certamente non di alto rango, mediante la quale si sono tuttavia derogati e, a volte, anche sospesi diritti fondamentali garantiti da norme costituzionali (SILVESTRI, 2020, pp. 21-35; ONIDA, 2020, pp. 37-48; CAVINO, 2020, pp. 49-57).

Per la nostra analisi è, tuttavia, più rilevante osservare che alla moltiplicazione delle fonti giuridiche corrisponde una altrettanto cospicua moltiplicazione delle tipologie dei diritti, a partire dai diritti soggettivi, che costituiscono una delle più rilevanti acquisizioni evolutive del sistema giuridico nell'età moderna.

Fino alla "invenzione" dei diritti soggettivi, il concetto di *ius* aveva sempre implicato una reciprocità nei rapporti giuridici, che ne determinava l'equilibrio e l'autosufficienza: il fondamento delle obbligazioni era ravvisabile nella sinallagmaticità delle prestazioni e non era, perciò, configurabile alcuna situazione, in cui una parte avesse solo diritti e l'altra solo doveri. Il diritto soggettivo ha interrotto questa tradizione, poiché non prevede reciprocità e aumenta il numero delle relazioni sociali alle quali si può attribuire il carattere della giuridicità. Il titolare dei diritti potrà esercitarli fino al loro limite più estremo e persino senza rispettare i suoi doveri: in questo senso il diritto soggettivo si presenta come un'istituzione paradossale, rischiosa e altamente improbabile, che tuttavia consente di spostare l'equilibrio da un livello locale ad un livello più astratto e generale e di risolvere altrove i problemi rispetto alla concretezza del singolo rapporto, attraverso l'adozione di adeguate politiche fiscali, monetarie, occupazionali e di *welfare* (Luhmann, 1993, pp. 45-104). Insomma, il mancato rispetto di un diritto soggettivo non può essere considerato una valida giustificazione alla violazione di ulteriori diritti da parte di altri, poiché quella scelta comporterebbe una drastica regressione e una perdita di chance nelle nostre relazioni sociali. Ogni violazione dei diritti comporterebbe il rischio

di una catena ininterrotta di violazioni e la necessità di una negoziazione infinita, che sfuggirebbe ad ogni possibilità di regolamentazione e di controllo.

Tuttavia la specificazione di numerose tipologie di diritti all'interno della categoria dei diritti soggettivi (diritti umani, diritti fondamentali, diritti di cittadinanza, diritti di libertà, diritti sociali, ecc.) e il costante allungamento degli elenchi di questi diritti, le cui fonti possono essere le più varie (dalle costituzioni, ai trattati e convenzioni internazionali, alle leggi ordinarie e ai pronunciamenti giurisprudenziali), creano non pochi problemi soprattutto alla possibilità di osservare e di descrivere unitariamente il sistema dei diritti.

La crescita esponenziale dei diritti soggettivi (soprattutto dei diritti umani e dei diritti fondamentali) crea, infatti, un problema di compatibilità tra diritti. Salvo qualche autorevole eccezione (FERRAJOLI, 2007, vol. I, pp. 756-757), molti ritengono che più sono i diritti e più frequente possa essere il rischio che contrastino tra loro e che il riconoscimento di un diritto possa richiedere di sacrificarne qualche altro (PINTORE, 2000, pp. 3-20; PINO, 2010, pp. 287-304).

Se si osserva il problema da un punto di vista sociologico, i casi di conflitto appaiono abbastanza sporadici, di guisa che non appare particolarmente sensato pretendere di sfrondare la lista dei diritti solo per evitare qualche caso di conflitto. D'altronde qualsiasi diritto non nasce illimitato, i contenuti dei diritti vanno definiti e specificati attraverso la loro attuazione e, quando occorre, attraverso la loro rivendicazione ed è proprio tale specificazione che, nella maggior parte dei casi, risolve i problemi di conflitto tra un determinato diritto e quegli altri che possano impedirne o renderne più problematica la realizzazione.

L'impressione è che coloro i quali enfatizzano il problema del conflitto tra diritti, soprattutto tra diritti fondamentali o diritti umani² per invocarne una drastica riduzione, in realtà perseguano fini di carattere prevalentemente politico, fondati sull'insofferenza per i contenuti di alcuni di quei diritti e per il modello di società che si intende realizzare attraverso il loro riconoscimento e la loro attuazione. Individuare diritti contrapposti appare il modo più comodo per comprimerne alcuni, ai quali si ritiene che sia stata concessa eccessiva tutela: per disconoscere il diritto alla salubrità dell'ambiente, s'invoca il diritto al lavoro degli operai delle fabbriche inquinanti; per garantire il diritto al lavoro dei più giovani, si dichiara indispensabile la compressione o la eliminazione dei diritti dei lavoratori già occupati; per impedire la violenza sulle donne, non si trova altro modo che limitare la loro libertà sessuale e quella dei loro partner. L'incompatibilità di tali diritti è presupposta, piuttosto che dimostrata, e vi sono esempi di società in cui è stata resa possibile una loro coesistenza (PANNARALE, 2017, pp. 190-208).

3 L'eterarchia pandemica

La situazione si è, tuttavia, alterata in modo preoccupante con l'inizio di questa pandemia, perché il riferimento al principio di "emergenza" ha reso possibile ciò che in una situazione di "normalità" (le virgolette sono d'obbligo quando si usano tali termini) sembrava impensabile.

Il concetto di emergenza è formalmente estraneo all'ordinamento giuridico italiano: nella Costituzione italiana si parla di "necessità", di "urgenza", ma non si adopera mai il termine "emergenza".

Ciononostante, esperienze di diritto emergenziale erano già presenti in tempi neanche troppo remoti per la lotta alla mafia e al terrorismo, attraverso l'attivazione di processi di mobilitazione e di conseguente modificazione delle dinamiche dello stato di diritto e attraverso l'uso di una legislazione sempre più frammentaria e particolaristica.

Quelle esperienze, pur molto diverse dall'attuale sia per le motivazioni che le avevano ispirate sia per la natura prevalentemente penale delle norme giuridiche prodotte, condividono con l'attuale problemi diversi: in primo luogo la regolamentazione nuova di situazioni particolari; in secondo luogo i rapporti tra le nuove regole e il complesso della nostra cultura e tradizione giuridica; in terzo luogo gli aspetti di ingegneria istituzionale presenti nella legislazione e misurabili con indicatori politologici, economici e sociologici.

² A voler essere precisi, la Costituzione italiana qualifica esplicitamente come diritto fondamentale il solo diritto alla salute (art. 32): "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo". Ma nessuno dubita che vi siano numerosi altri diritti che, pur privi di una qualificazione esplicita, rientrano nella specie dei diritti umani o di quelli fondamentali.

Un quadro, quindi, molto articolato, ma uniformemente caratterizzato da almeno un elemento di specificità, sul quale soprattutto i giuristi hanno molto insistito: l'arretramento dei livelli di legalità così come indicati dai principi costituzionali e l'inevitabilità di una tale scelta, in quanto necessitata dall'emergenza. Spesso è stata richiamata, a questo riguardo, la nota definizione di sovrano elaborata da Carl Schmitt: sovrano è colui che decide sull'emergenza, sull'eccezione alla regola (SCHMITT, 2013); ma già Hegel aveva individuato nelle situazioni di necessità (*Zustände der Not*), nelle emergenze l'essenza della sovranità statale (HEGEL, 2000), suscitando l'ironia di Marx (2019).

L'eccezionalità della scelta consente, inoltre, di evitare il confronto con altri illegalismi e di costruire un elemento storico-analogico che lega metaforicamente il momento attuale alla tragedia della guerra, nella quale non vi è mai la possibilità di osservare la correttezza delle procedure, vi è un inevitabile arretramento dei livelli di legalità e i fini devono prevalere sui mezzi; l'unica o almeno la prevalente funzione di legittimazione è svolta dall'emergenza, che può essere definita come un insieme di reazioni ad un fenomeno (la pandemia) e queste reazioni trovano in esso e soltanto in esso la loro ragion d'essere. Ma il rischio è enorme, perché s'interrompe il sempre difficile equilibrio tra forma e sostanza, tra procedure e consenso e si può perdere di vista la differenza tra lecito e illecito, sulla quale è fondato il sistema della comunicazione giuridica.

La compressione di principi costituzionali centrali, relativi alla tutela della libertà e della personalità del singolo e alla separazione dei poteri, ha forse raggiunto una soglia massima, per superare la quale sarebbe probabilmente necessaria una legge costituzionale, che legittimi una esplicita deroga formale di parti della carta costituzionale, una sorta di dichiarazione legale dello *Ausnahmezustand*.

Anche per il diritto si è trattato di dover scegliere tra rischi diversi: cioè tra il rischio di una diffusione del contagio e quello d'introdurre la possibilità di deroghe potenzialmente illimitate ai principi fondamentali, sottratte a qualsivoglia controllo, in quanto eccezionali e adottate in regime di "nuda" sovranità (AGAMBEN, 2003, p. 14): il diritto dello stato si dimostra così più limitato del suo potere, in particolare di quello esecutivo (Jellinek, 1887, p. 199), che si trasforma dunque in un "potere senza norme" (LA TORRE, 2009, p. 109). Il rischio ulteriore è che quella eccezione possa diventare regola e trasformare così uno stato democratico in uno stato autoritario.

La concentrazione del potere nelle mani dell'esecutivo non solo non ha prodotto maggiore efficienza e razionalità tecnica; ma ha piuttosto facilitato l'emanazione di un profluvio di regole, spesso così inutilmente complicate e minute, da rasentare l'inconoscibilità, anche perché il governo si presenta politicamente tutt'altro che come un monolite e ciascuna componente della maggioranza e dell'opposizione cerca di guadagnare spazietti di visibilità e di consenso, che poco hanno a che fare con il pluralismo democratico.

Il rischio, che ne deriva, non può essere valutato soltanto sul piano dell'efficacia o dell'efficienza delle misure adottate: se si finisce con l'accettare l'idea che lo stesso stato di diritto, le sue regole e le sue procedure possano essere un rischio insopportabile di fronte al dilagare del virus o ad altre "emergenze" e si introducesse surrettiziamente l'idea della "dispensabilità" delle garanzie costituzionali, si potrebbe determinare una vera e propria catastrofe per i diritti fondamentali, già a forte rischio di regressione dall'inizio del XXI secolo.

I governanti hanno ritenuto, in questa come in altre circostanze, che affidarsi al senso di responsabilità dei cittadini, fornendo loro tutti gli elementi per rendere più consapevoli le loro scelte, era eccessivamente rischioso e poco efficace per il perseguimento degli obiettivi che occorreva conseguire nel più breve tempo possibile. Ma l'esclusione di un tale rischio, ne ha inevitabilmente ingenerato altri, soprattutto in una situazione politica in cui tutto sembra negoziabile e vi è anche una forte dialettica (per non dire conflittualità) tra il governo centrale e le amministrazioni regionali e locali.

Paradossalmente si è realizzata una situazione in cui la negoziabilità di ogni scelta ha aumentato il ricorso a (e forse anche la necessità di) decisioni centralizzate: alla diffusione delle negoziazioni fa da riscontro una crescente centralizzazione del potere decisionale, scarsamente tollerabile da parte degli oppositori, i quali sono stati perciò indotti a destabilizzare in tutti i modi possibili i detentori di quel potere (che per la verità, in alcuni casi e per strategie di piccolo tornaconto, hanno anche tentato di destabilizzarsi da soli).

Si riducono, così, drasticamente i canali della mediazione politica e si accentua il rischio dell'ingovernabilità (*Unregierbarkeit*).

Ma la riduzione della trasparenza e della partecipazione democratica comporta anche ulteriori rischi, tra i quali il più rilevante è l'erosione del rapporto di fiducia tra governanti e governati e la conseguente perdita di legittimità del potere politico. Specie per una società con elevato grado di complessità, se manca la disponibilità alla fiducia, o se quest'ultima viene esplicitamente negata per non incorrere nel rischio di un'accettazione frettolosa dell'insicurezza, resta un problema a cui non è possibile dare una risposta (LUHMANN, 1968, p. 91). La fiducia, infatti, pur non essendo l'unico fondamento del mondo, rende possibile fondare una concezione del mondo altamente complessa, ma strutturata, che non potrebbe costituirsi senza fiducia. Perciò, mettere a rischio la fiducia istituzionale non è una scelta che si possa fare a cuor leggero e comunque non può essere abusata.

Infine, un eccesso di paternalismo finisce per accrescere i livelli di irresponsabilità e per demotivare anche i più ossequiosi alle regole dal garantire forme di cooperazione con le scelte operate da chi governa. Il paternalismo rischia di renderci tutti un po' più stupidi e infantili o di accrescere percorsi individuali orientati ad un eccesso di egoismo e di indifferenza, a perdere il senso del bene comune. Il rischio è che questo paternalismo si trasformi in un interventismo eccessivo da parte delle istituzioni, che si passi da un preoccupante *laissez faire* ad un ancor più inquietante attivismo sfrenato che, confidando eccessivamente nella efficacia dei codici normativi, dimentichi la prudenza. Quello che appare evidente è che stiamo assistendo ad una progressiva fuga dalla responsabilità individuale proprio in nome e grazie all'esistenza di norme, cui si delega tutto con un desiderio di esonero: visto che le istituzioni hanno tanta voglia di decidere, che se la sbrighino da sole, il semplice cittadino può lavarsene le mani.

Le istituzioni, tuttavia, specie in un paese democratico, non possono spingere il controllo oltre certi limiti e, alla fine, sono comunque costrette ad appellarsi al senso di responsabilità dei cittadini, sono costrette a dare loro fiducia, non perché se la siano meritata (RESTA, 2009, p. 9), ma perché non ci sono alternative praticabili.

4 Riferimenti bibliografici

AGAMBEN, G. *Stato di eccezione*. Torino: Bollati Boringhieri, 2003.

BOBBIO, N. FERRAJOLI, L. *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*. Roma, Bari: Laterza, 2014.

CAVINO, M. Sulla illegittimità costituzionale dei decreti legge adottati per fronteggiare l'emergenza Covid-19. In: MALVICINI, M. ;PORTALURI, T.; MARTINENGO, A. (Ed.). *Le parole della crisi e le politiche dopo la pandemia: guida non emergenziale al èpst-Covid-19*. pp. 49-57. Napoli: Editoriale Scientifica, 2020.

DE GIORGI, R. . *Scienza del diritto e legittimazione*. Lecce: Pensa multimedia, 1998.

FERRAJOLI, L. *Principia iuris*. Roma, Bari: Laterza, 2007.

HEGEL, G. W. F. *Werke in 20 Bänden und Register*. Bd. 7. Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. First Edition. Berlin: Suhrkamp, 2000.

JELLINEK, G. *Gesetz und Verordnung: Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage*. Tübingen: Mohr, 1887.

LA TORRE, M. La fine dell'Ottocento: il terremoto di Messina e lo stato di eccezione: *materiali per una storia della cultura giuridica*. Bologna, Vol. 39, n.1, pp. 97-123, 2009.

LIPARI, N. *Le fonti del diritto*. Roma, Bari: Laterza, 2008.

LUHMANN, N. *Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität*. Stuttgart: Enke, 1968.

LUHMANN, N. *Soziale Differenzierung: Zur Geschichte einer Idee* German Edition, 1985th ed. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 1985.

LUHMANN, N. *Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft*. Bd. 2. Berlin: Suhrkamp. 1993.

LUHMANN, N. . *Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft*. Bd. 3, Berlin: Suhrkamp, 1993.

LUHMANN, N. *Das Recht der Gesellschaft*. Berlin: Suhrkamp, 1995.

LUHMANN, N. *Ausdifferenzierung des Rechts*. Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie. Berlin: Suhrkamp, 1999.

LUHMANN, N. *Soziologische Aufklärung 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft* German Edition, 4. Aufl. 2009 ed. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften., 2009.

MARX, K. *Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie*. Berlin: Henricus, 2019.

MAYNTZ R. *Implementation politischer Programme II: (1983rd ed.)*. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1983.

ONIDA, V. . La Costituzione e le lezioni dell'emergenza. In: MALVICINI, M; PORTALURI, T. MARTINENGO, A. (Ed.). *Le parole della crisi e le politiche dopo la pandemia: Guida non emergenziale al èpst-Covid-19*. pp. 37-48. Napoli: Editoriale Scientifica, 2020.

PANNARALE L. I diritti umani. In: CAMPESI; G. PANNARALE; L. PUPOLIZIO, I. *Sociologia del diritto*. pp. 190–208. Firenze: Le Monnier, 2017.

PINO, G. . Conflitti tra diritti fondamentali: una critica a Luigi Ferrajoli. *Filosofia politica, [s. l]* n. 2, pp. 287-306.

PINTORE, A. Diritti insaziabili. *Teoria Politica*, II, 3–20.

RESTA, E. (2009). *Le regole della fiducia*. Roma, Bari: Laterza, 2000.

SCHIMITT, C. *Le categorie del «politico»*. Bologna: Il Mulino, 2013.

SILVESTRI, G. Situazioni di emergenza e garanzie costituzionali. In: MALVICINI, M; . PORTALURI, T.; MARTINENGO, A. (Ed.), *Le parole della crisi e le politiche dopo la pandemia :guida non emergenziale al èpst-Covid-19* (pp. 21–35). Napoli: Editoriale Scientifica, 2020.